

# Lavoro: con temperature sopra i 35 gradi le imprese possono chiedere la cassa integrazione

---

28 Luglio 2022

INPS e INAIL hanno pubblicato un comunicato stampa congiunto recante istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di temperature elevate.

Il comunicato, riportato in allegato, richiama una pubblicazione Inail, rivolta a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, disponibile sul sito istituzionale, con la quale sono state recentemente aggiornate e diffuse le [linee guida](#) per prevenire le patologie da stress termico.

Per quanto riguarda le prestazioni CIGO erogate dall'Inps, viene specificato da INPS e INAIL che la causale "eventi meteo" **è invocabile dall'azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle temperature elevate.**

Le istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 precisano che sono considerate "elevate", le **temperature superiori ai 35° centigradi**. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione salariale possono essere considerate idonee **anche le temperature "percepite"**, più elevate rispetto a quelle reali, **tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione** ([cfr. documenti Ance del 4 agosto 2016](#) e [dell'8 maggio 2017](#)).

Al proposito, nel comunicato congiunto, vengono citati i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all'aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

L'azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica allegata alla domanda stessa, **deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime**, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l'entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.

L'Inps, nel rispetto dell'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, provvede infatti autonomamente ad acquisire d'ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze tenuto conto della tipologia di attività lavorativa in atto.

Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l'Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria **qualora il responsabile della sicurezza dell'azienda disponga la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.**

Si rammenta, comunque, che l'INL, nella nota n. 4639 del 2 luglio 2021 ([cfr. documento Ance del 28 luglio 2021](#)), con specifico riferimento al settore dell'edilizia, ha rilevato che, sullo stress termico ambientale, il Titolo IV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., prevede precise responsabilità **a carico dei coordinatori**, oltre che dei datori di lavoro, desumibili dagli articoli 92 e 96 e dall'allegato

XV del predetto decreto.

Le sedi territoriali Inps e la Direzione centrale ammortizzatori sociali Inps sono a disposizione delle aziende per fornire consulenza nonché completa assistenza nella presentazione delle domande e in tutte le fasi che seguono.

**Allegati**

[CS\\_Inps\\_Inail\\_\(1\)](#)

[Apri](#)